



19 DIC. 2006

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVORO
Divisione VI
Via Fornovo 8, Roma

AI ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PROFESSIONALE ESPERTI
QUALIFICATI IN
RADIOPROTEZIONE
Via dei Colli, 16
40136 BOLOGNA

Prot. N° Q/RI/10253

Risp. nota n.

Del

Allegati:

OGGETTO: Comunicazioni al datore di lavoro da parte dell'Esperto qualificato, con particolare riguardo alla scelta della frequenza delle valutazioni ed alla data di scadenza fra due successive valutazioni. Artt. 79 e 80 del D Lgs. 230/95 integrato dal D. Lgs. 241/00.

Si fa riferimento alla lettera di codesta Associazione, con cui è stato posto il quesito sulla cadenza della frequenza delle valutazioni di cui all'art. 79 che l'esperto qualificato è tenuto, ai sensi dell'art. 80 del decreto specificato in oggetto, in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, ad indicare al datore di lavoro, con apposita relazione scritta.

Al riguardo, si fa presente che la normativa sopra richiamata lascia all'esperto qualificato la scelta della predetta cadenza subordinandola all'entità del rischio radiologico desunto dalle valutazioni effettuate dall'esperto medesimo.

Pertanto, non sussistono motivi ostativi alla scelta da parte dell'esperto qualificato di una frequenza con un adeguato lasso di tempo in cui l'azione può essere svolta con certezza (margine temporale) e che inequivocabilmente deve essere riportata nella relazione predisposta per il datore di lavoro e tassativamente rispettata dall'esperto qualificato per non incorrere nelle prescritte sanzioni.

Il Dirigente
(Dott.ssa Anna Maria Faventi)